

**CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA
ASSICURATIVA**

POLIZZA “*ALL RISKS*”

**Danni diretti e danni da interruzione d’esercizio
IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA**

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (BS)

PARTITE DI POLIZZA, GARANZIE COMPLEMENTARI E CONDIZIONI PARTICOLARI OPERANTI:

SEZIONE I – DANNI DIRETTI

SOMMA ASSICURATA, MASSIMALE E CONTEGGIO PREMIO

Part.	Beni assicurati – garanzie	Somma Assicurata/massimale (in euro)	Tassi lordi %°	Premi lordi Euro
1	Fabbricato	1.008.812,00 %°
2	Macchinario	1.426.188,00 %°
3	Demolizione e sgombero	300.000,00 %°
	TOTALE

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, l'Assicuratore non è tenuto ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie e/o scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprehensive di stima preventiva, se operante).

Tali limiti devono intendersi per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

SEZIONE I – Danni Diretti	FRANCHIGIE €	SCOPERTI %	LIMITI DI INDENNIZZO €
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	2.500,00	10	100%
Onorari periti			2% dell'indennizzo max 20.000,00
Spese ricerca guasti, riparazione e/o rimpiazzo	2.500,00		50.000,00
Da dispersione liquidi o fluidi (Danni da dispersione di liquidi o fluidi in genere per guasto o rottura accidentale)	1.000,00	10	50.000,00
Di dispersione di liquidi o fluidi (Danni ai liquidi o fluidi dispersi)	2.500,00	10	10.000,00
Fenomeno elettrico / elettronico	1.000,00	10	150.000,00
Eventi Atmosferici (pioggia, vento e cose da esso trasportate, grandine neve, bufere, uragani e tempeste)	5.000,00	10	50% somma ass.ta per ciascuna partita
Sovraccarico neve	5.000,00	10	30% somma ass.ta per ciascuna partita
Allagamento	5.000,00	10	30% somma ass.ta per ciascuna partita
con il sottolimito per insufficiente smaltimento e/o intasamento gronde, pluviali	5.000,00	10	50.000,00
Eventi socio-politici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio)	5.000,00	10	50% somma ass.ta per ciascuna partita
con il sottolimito per guasti cagionati dai ladri a <i>beni assicurati</i> in occasione di <i>furto</i> consumato o tentato	5.000,00	10	20.000,00
Terrorismo	5.000,00	10	50% somma ass.ta per ciascuna partita
Gelo	2.500,00	10	10.000,00
Movimentazione interna	2.500,00	//	10.000,00

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, l'Assicuratore non è tenuto ad indennizzare o rimborsare, per danni materiali diretti e consequenziali, in eccesso alle *franchigie* e/o *scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo* (comprehensive di stima preventiva, se operante).

Tali limiti devono intendersi per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

4. GARANZIE COMPLEMENTARI	FRANCHIGIE €	SCOPERTI %	LIMITI DI INDENNIZZO %/€.
Terremoto	5.000,00	10	50% della somma ass.ta per ciascuna partita
Inondazioni/alluvioni	5.000,00	20	40% della somma ass.ta per ciascuna partita
Furto all'interno di fabbricati, rapina, scippo ed estorsione	5.000,00	20	100.000,00
Guasti meccanici al macchinario	10.000,00	10	50% del valore di ogni singolo bene col massimo complessivamente di 500.000,00 € per sinistro/anno

SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO

SOMMA ASSICURATA E CONTEGGIO PREMIO

Part.		Somma Assicurata (in Euro)	Tasso lordi %°	Premio lordo €
1	Produzione annua	368.390,00 %°

Con riferimento agli eventi di cui alla tabella sottostante, L'Assicuratore non è tenuta ad indennizzare o rimborsare, per danni da interruzione d'esercizio, in eccesso alle *franchigie* e/o *scoperti* convenuti, somme superiori ai *limiti di indennizzo*. Tali limiti devono intendersi per *sinistro* e per *annualità assicurativa*.

SEZIONE II - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO			LIMITI DI INDENNIZZO
Massimo periodo di indennizzo			Mesi 6
Giorni lavorativi di franchigia	Giorni		
• Per qualsiasi tipo di danno salvo	5		
• Guasti meccanici al macchinario	7		
• Terremoto, Inondazioni e alluvioni	10		

LIMITI DI INDENNIZZO IN AGGREGATO

Con riferimento ai sotto indicati eventi, l'Assicuratore non è tenuto ad indennizzare o rimborsare somme superiori per *sinistro* e per *annualità assicurativa* (comprensive di stima preventiva, se operante nonché da quanto previsto dal punto 10.6 "*Limite d' indennizzo*"), complessivamente per la **SEZIONE I** Danni Diretti e la **SEZIONE II** Danni da interruzione di esercizio, ai limiti sotto indicati:

	LIMITI DI INDENNIZZO €.
Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	
Fenomeno elettrico / elettronico	200.000,00
Guasti meccanici al macchinario	500.000,00

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti delle Condizioni di Assicurazione riportate sul Mod. 5339 INC: 1.2 (Proroga della polizza); **1.5** (Recesso in caso di sinistro); **3.3. H ed I** (Recesso per tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio; Terrorismo); **5.4** (Regolazione *premio Assicurazione* con dichiarazione di valore); **6.6** (Cessione o alienazione, fusione o scissione); **8.2** (Procedura per la valutazione del danno); **8.3** (Esagerazione dolosa del danno); **8.6** (Assicurazione presso diversi assicuratori); **9.1, 10.1** (Obblighi in caso di *sinistro*); **9.5, 10.7** (Pagamento dell'*indennizzo*).

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

INDICE

DEFINIZIONI

1. Condizioni generali

SEZIONE I – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE “ALL RISKS DANNI DIRETTI”

2. Oggetto
3. Operatività
4. Garanzie complementari
5. Condizioni particolari

SEZIONE II – CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

6. Oggetto ed operatività
7. Garanzie complementari

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8. Condizioni comuni alle sezioni I e II
9. Condizioni della sezione I
10. Condizioni della sezione II

DEFINIZIONI

I seguenti termini, scritti in corsivo, avranno il significato loro attribuito qui di seguito (restando inteso che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa).

ALLAGAMENTO

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO

Il periodo compreso tra la data di effetto della *polizza* e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della *polizza*.

Nel caso di *polizza* di durata inferiore ad un anno, si intende la durata della *polizza* stessa.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati inclusi sistemi operativi, relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, purché non a corredo o al servizio del *macchinario*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dalla *polizza*. Resta inteso che:

- il soggetto coincidente con l'*Assicurato* può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla *polizza*;
- l'*Assicurato* e il *Contraente* possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.

ATTIVITÀ

L'attività di impresa dichiarata dal *Contraente* e riportata nel *modulo di polizza*.

AUTOCOMBUSTIONE SENZA FIAMMA

Fenomeno endogeno e spontaneo che determina nei materiali l'innesco del processo di combustione senza sviluppo di fiamma.

IMPIANTO AZIENDALE

Complesso dei beni organizzati e finalizzati all'esercizio dell'*attività*;

BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

- a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri e simili;
- b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;
- c) dati informatici e relativi supporti;
- d) programmi in licenza d'uso.

BENI ASSICURATI

I beni che vengono assicurati tramite la *polizza*. I *beni assicurati* sono quelli indicati nel *modulo di polizza*.

BENI INATTIVI

Si intendono i *macchinari*, *apparecchiature elettroniche*, *beni assicurabili a condizioni speciali* fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente oppure che, nel corso dell'*annualità assicurativa*, non siano stati utilizzati per un periodo superiore a 60 giorni anche non continuativi e che non abbiano contribuito alla determinazione dei *ricavi di vendita*, salvo non si tratti di beni che vengono utilizzati in processi produttivi di carattere stagionale.

CONTRAENTE

Il Comune di Civate Camuno che sottoscrive la *polizza*.

DANNO LIQUIDABILE

Danno determinato in base alle condizioni tutte di *polizza*, senza tener conto di eventuali *scoperti*, *franchigie* e *limiti di indennizzo*.

ESPLOSIONE

Improvviso e violento rilascio di energia termica e meccanica dovuta a reazione chimica, con produzione di gas ad altissima temperatura e pressione.

ESTORSIONE

Sottrazione di *beni assicurati*, mediante violenza o minaccia diretta sia verso *il Contraente/ l'Assicurato*, sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e addetti a consegnare *i beni assicurati*.

FABBRICATO

La costruzione edile o il complesso di costruzioni edili o la porzione di una costruzione edile, ove si svolge l'*attività* dichiarata nel *modulo di polizza*. Il *fabbricato* comprende tutte le opere murarie e di finitura compresi *fissi e infissi* e *lastre* ancorate al fabbricato ed opere di fondazione o interrate, compresa la rete fognaria, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici, celle frigorifere, ove parti integranti e/o costituenti il fabbricato, eventuali dipendenze, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche.

In caso di *polizza* riguardante una porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani, gronde e pluviali e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura e/o protezione.

FRANCHIGIA

Somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del *danno liquidabile*.

FURTO

La sottrazione di beni, *denaro* e *valori* altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di beni, *denaro* e *valori*, con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato. Tale speciale abilità deve esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, *denaro* e *valori*, che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che si autoestende e si propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di *sinistro*.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INONDAZIONE/ALLUVIONE

Fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido e relative intelaiature e supporti. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che l'Assicuratore si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

MACCHINARIO

Tutti i beni, fatta **eccezione per i beni che rientrano nella definizione di *fabbricato*, *merci*, *beni assicurabili a condizione speciale e apparecchiature elettroniche***, attinenti/connessi/relativi all'*attività* e che si trovano presso l'*ubicazione*.

Sono compresi i seguenti impianti, anche se fissi, al servizio del *fabbricato*: idrici, antincendio, di allarme e segnalazione, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

MANOVRA

Serie di operazioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo o di un *macchinario*

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale l'Assicuratore presta la garanzia.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione.

MODULO DI POLIZZA

Documento, facente parte della *polizza*, incluse variazioni successive, che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della *polizza*, le dichiarazioni e le scelte del *contraente*, i dati identificativi del rischio, i *beni assicurati*, l'*ubicazione*, le *somme assicurate*, il *premio*, le *franchigie*, gli *scoperti*, i *limiti di indennizzo* e la sottoscrizione delle *parti*

MOVIMENTAZIONE

Serie di movimenti per dirigere un *veicolo* e/o *mezzo di movimentazione* per fornirgli la direzione o posizione voluta. Si intendono comprese le operazioni di carico e scarico manuali.

PARTI

Il *Contraente* e la *Società Assicuratrice* (altresì definita l'Assicuratore)

POLIZZA

Il presente contratto di assicurazione (che si compone del *modulo di polizza*, delle Condizioni di Assicurazione e delle relative appendici di variazione).

PORTAVALORI

Persona fisica incaricata del trasporto di *valori* (*Assicurato*, suoi familiari coadiuvanti o dipendenti).

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* alla *Società Assicuratrice* a titolo di corrispettivo per la copertura assicurativa di cui alla *polizza*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale L'Assicuratore, prescindendo dal valore complessivo dei *beni assicurati*, risponde degli *indennizzi* sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

RAPINA

Sottrazione di beni e *valori* mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nel *fabbricato*.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero*, la *somma assicurata* per ciascuna partita di *beni assicurati* indicata nel *modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi. Come previsto dall'art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *somma assicurata*, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta al terzo danneggiato in caso di *sinistro*.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in percentuale sul *danno liquidabile*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **non dovuto ad esplosione**. Gli effetti del gelo non sono considerati *scoppio*.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è sottoscritta la *polizza*.

SOMMA ASSICURATA

Valore, quale libera determinazione del *Contraente*, indicato nel *modulo di polizza* in base al quale è sottoscritta la *polizza*.

TERRORISMO

Qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

TRUFFA

Sottrazione di *beni assicurati* mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore.

UBICAZIONE

Indicazione toponomastica del luogo ove si trovano i *beni assicurati* individuata nel *modulo di polizza* comprese le aree pertinenziali e/o comuni e/o in uso anche se di proprietà di terzi, purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso, **escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il *valore allo stato d'uso* è il *valore a nuovo* depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione o rivalutazione commerciale, **esclusi gli oneri fiscali se detraibili**.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *beni assicurati*. Tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *valori*.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in corso legale, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

VEICOLI E/O MEZZI DI MOVIMENTAZIONE

Ogni mezzo meccanico od elettrico di proprietà o in uso all'*Assicurato*, manovrato dall'uomo o automatizzato, ed adibito al trasporto o spostamento di persone, animali o cose.

VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effrazione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186) e successive modificazioni e/o integrazioni.

Relativamente alla Sezione II Danni da interruzione d'esercizio:**PERIODO DI INDENNIZZO**

Il periodo, che ha inizio al momento del *sinistro* e ha la durata massima indicata nel *modulo di polizza*, durante il quale i risultati economici dell'*attività* risentono delle conseguenze del *sinistro* stesso. Il *periodo di indennizzo* non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della *polizza* se questi avvengono posteriormente alla data del *sinistro*.

PRODUZIONE ANNUA

Energia elettrica (e/o termica) prodotta in un anno (quantità espressa in kWh per il corrispettivo unitario di energia, cioè il prezzo di vendita addizionato del valore di eventuale incentivo, espresso in €/kWh)

SOMMA ASSICURATA

La cifra indicata nel *modulo di polizza*

1. CONDIZIONI GENERALI

1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLA POLIZZA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo. La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno dopo quella della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il rischio di cui al presente capitolato speciale dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31-12-2022. La Società aggiudicataria avrà il diritto al pagamento del premio annuo, o rata di premio, entro i 60 giorni successivi all'effetto della copertura.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, come da successivo Art.1.11 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

1.2 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha durata dalle ore 24:00 del 31-12-2022 alle ore 24:00 del 31-12-2027 data in cui la polizza stessa cesserà automaticamente senza obbligo di invio della disdetta da una all'altra Parte. Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo dal 31-12-2022 al 31-12-2023 e successivamente dovrà essere corrisposto su base annua.

Ai sensi dell'Art. 106 Comma 11 del D.lgs 50/2016 è facoltà della Contraente, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza finale della polizza (o anche in presenza di disdetta/recesso inoltrate dalle parti), richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo rateo di premio sarà versato in relazione al periodo richiesto e dovrà essere espresso in dodicesimi del premio annuo anticipato e verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, il Contraente deve dare comunicazione all'Assicuratore mediante raccomandata AR o PEC.

1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Salvo esplicita accettazione da parte della Contraente e conseguente riduzione del premio, non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo per le garanzie di terrorismo, alluvioni e terremoto, per le quali la Società potrà recedere per qualsiasi causa in corso d'anno con preavviso di 120 giorni.

1.6 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Compagnia ha il diritto di visitare, in ogni momento, i *beni assicurati* e il *Contraente* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.7 MODIFICHE DELLA POLIZZA

Le eventuali modifiche della *polizza* devono essere concordate tra le *parti* e provate per iscritto.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla *polizza* sono a carico del *Contraente*.

1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

1.10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra *Contraente*, *Assicurato*, Compagnia, broker, devono avvenire in forma scritta mediante lettera raccomandata AR, fax, posta elettronica certificata (P.E.C.).

1.11 CLAUSOLA BROKER

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker NORD BROKER S.r.l., incaricato dal Comune di Darfo Boario Terme, il ruolo di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi ed agli usi di mercato, dalla Compagnia di assicurazione aggiudicataria dell'appalto mediante la liquidazione, in occasione dell'incasso dei premi assicurativi, di una parte delle provvigioni che vengono riconosciute alla propria rete agenziale per la conclusione dei contratti assicurativi. La remunerazione del broker dovrà essere prevista nella misura non inferiore al 10% del premio imponibile per la Polizza di cui al presente Lotto. Tale compenso, percepito dal broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta e non potrà pertanto in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente Appaltante.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Il Broker provvederà alla rendicontazione con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

1.12 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società Coassicuratrici, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

La Spettabile Società _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Società _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del broker a ciascuna coassicuratrice e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

1.13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.s. m.m. ed i.i. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente Polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata

SEZIONE I “ALL RISKS”

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE “ALL RISKS”

2. OGGETTO

2.1 RISCHIO ASSICURATO

- A** La Compagnia indennizza all'Assicurato tutti i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati*, anche se di proprietà di terzi, presso l'*ubicazione*, da qualsiasi evento, a prescindere dalla causa, **fatta eccezione per le esclusioni e/o delimitazioni previste dalla polizza.**

Sono compresi i danni causati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare, qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di *polizza*.

- B** La Compagnia, in caso di *danno liquidabile*, rimborsa sino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata alla relativa partita (se prevista, in forma di primo *rischio assoluto*) e/o *limite di indennizzo* se previsto:

- 1** le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare in discarica idonea i residui del *sinistro*;
- 2** le spese necessariamente sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese le spese di smontaggio, montaggio – i *beni assicurati* mobili non colpiti da *sinistro* o parzialmente danneggiati;
- 3** le spese per gli onorari necessariamente sostenute di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di *polizza*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito;
- 4** le spese necessariamente sostenute per la ricostituzione delle aree verdi ornamentali di pertinenza dell'*Impianto Aziendale*.

Le spese suddette saranno rimborsate entro il *limite di indennizzo* previsto per l'evento che ha originato il *sinistro*.

- C** La Compagnia, in caso di *danno liquidabile*, rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e della relativa riparazione e/o rimpiazzo di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, nonché le spese di ripristino delle parti di *fabbricato* se assicurato, a condizione che il guasto abbia provocato un danno materiale diretto ai *beni assicurati*, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La copertura assicurativa di cui alla polizza è prestata nella forma a *valore intero*, con le seguenti modalità:

- 1** per i *fabbricati*: al *valore a nuovo* (compresi i costi di progettazione e direzione lavori);
- 2** per i *macchinari* e per le *apparecchiature elettroniche*: al *valore a nuovo* comprese le spese di trasporto, di montaggio, con le seguenti eccezioni:
 - per i *valori*: al *valore nominale*;
 - per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i beni aventi valore artistico: al *valore commerciale*;
 - per effetti personali al *valore commerciale*
- 3** per le *merci*: al *valore commerciale*, oltre i diritti doganali e le imposte di fabbricazione;
- 4** per i *beni assicurabili a condizioni speciali* (erogabile anche in forma a *primo rischio assoluto*); al *valore a nuovo*;
- 5** per i *beni inattivi* al *valore commerciale*.

3. OPERATIVITÀ

3.1 ESCLUSIONI

A La Compagnia non indennizza i danni verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- 2 *esplosioni* o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3 inquinamento e/o contaminazione ambientale;
- 4 terremoto;
- 5 inondazione, alluvione;
- 6 bradisismo, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- 7 eruzioni vulcaniche, maremoto;
- 8 mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- 9 variazione delle falde freatiche.

Le esclusioni di cui al presente art. 3.1 A non sono operanti qualora il *Contraente/Assicurato* provi che il *sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

B La Compagnia non indennizza i danni di:

- 1 *furto, rapina, estorsione, scippo*, frode, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, *truffa* (intendendosi per tali il pregiudizio economico dato dalla sottrazione dei *beni assicurati*);
- 2 guasti meccanici o anormale funzionamento del *macchinario* salvo quanto previsto all'art. 2.1.C, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi e nei limiti previsti per gli stessi.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 B sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C La Compagnia non indennizza i danni causati da o dovuti a:

- 1 errori di progettazione e/o calcolo;
- 2 anormale o improprio stoccaggio, errori di lavorazione o impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle *merci* in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
- 3 fuoriuscita di materiali fusi;
- 4 con specifico riferimento alle *merci*: mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, congelamento, surgelamento, riscaldamento, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata e climatizzazione in genere, mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle *merci*; fuoriuscita del fluido frigorigeno e/o antigelo;
- 5 interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le *merci* a meno che siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 6 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, vegetali in genere, miceti, batteri, virus, muffe, perdita di peso, infiltrazione, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza, cambio di stato della materia non previsto dal processo produttivo;
- 7 montaggio, manutenzione, collaudo o smontaggio di *macchinari*; costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione o demolizioni di *fabbricati*;
- 8 errata *manovra*;
- 9 crollo, collasso strutturale, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di *macchinari* e *fabbricati*, a meno che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- 10 solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione.

Se gli eventi esclusi ai sensi del presente art. 3.1 C sono causa di altri eventi non specificatamente esclusi, la copertura assicurativa di cui alla *polizza* garantisce solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

D Sono sempre esclusi i danni:

- 1 materiali o non materiali, diretti o indiretti, conseguenti, in tutto o in parte a:
 - manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software;

- indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti Intranet o altra rete privata o similare;
 - uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione a indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
 - trasmissione elettronica di dati compresa quella a/dai siti Web o similari;
 - virus da computers, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
 - violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: marchio, copyright, brevetto);
 - violazione del D.Lgs. 196/03, del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2 derivanti da difetti dei *beni assicurati* noti al *Contraente* e/o *Assicurato*, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
- 3 causati o dovuti a dolo:
- quando persona fisica, dell'*Assicurato* e/o *Contraente* e dei famigliari conviventi;
 - quando l'*Assicurato* e/o *Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata e dei relativi famigliari conviventi;
- 4 causati o dovuti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di *fabbricati* o *macchinari*;
- 5 perdite di mercato, danni da interruzione di attività, danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

E La Compagnia non indennizza le spese sostenute per livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, ad eccezione di quelle necessarie per la ricostruzione a nuovo, parziale o totale, di *fabbricati* e/o per la riparazione o il rimpiazzo di *macchinari* colpiti da evento non escluso a termini di *polizza* e purché la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo avvengano nell'*ubicazione*.

3.2 BENI ESCLUSI

Si intendono sempre esclusi:

- A. se assicurati con altro contratto di assicurazione: beni in leasing, impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili;
- B. il terreno su cui si svolge l'*attività*;
- C. boschi, coltivazioni;
- D. *merci* già caricate a bordo dei *veicoli* (se assicurate con contratto di assicurazione diverso dalla *polizza*);
- E. aeromobili e natanti che non siano oggetto dell'*attività*;
- F. veicoli iscritti a pubblico registro ad eccezione:
- di quelli oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
 - dei carrelli elevatori o di altro mezzo similare adibito al trasporto di cose
- G. oleodotti, gasdotti, linee di distribuzione e trasmissione di energia al di fuori dell'*ubicazione*;
- H. grattacieli, tunnel sotterranei, ponti, miniere, pozzi, dighe, bacini artificiali;
- I. banchine, pontili, moli, piattaforme in genere;
- J. telefoni cellulari e smartphones qualora gli stessi non siano oggetto di riparazione, trasformazione, produzione, deposito o commercializzazione nell'ambito dell'*attività*;
- K. fabbricati in rovina o in stato di abbandono;
- L. i gioielli, le pietre e metalli preziosi (tranne quelli per uso industriale e inerenti l'*attività*, collezioni in genere, oggetti d'arte, che abbiano un valore commerciale singolo superiore a € 10.000 e complessivo fino a € 25.000,00;
- M. i valori inerenti l'*attività* in eccesso a € 5.000,00;
- N. effetti personali, dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti che abbiano un valore commerciale singolo superiore a € 2.500,00 e complessivo fino a € 10.000,00;
- O. valori dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti complessivamente in eccesso a € 2.500,00.

3.3 DELIMITAZIONI DI OPERATIVITÀ

- A Relativamente ai danni materiali direttamente causati da dispersione di liquidi o fluidi in genere, la Compagnia non indennizza i danni:
- causati alle *merci* da dispersione di liquido frigorigeno e/o antigelo;
 - verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive.
- B Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai liquidi o fluidi dispersi in conseguenza di rottura accidentale di contenitori o serbatoi, la Compagnia non indennizza:
- i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori o serbatoi;
 - i danni di dispersione da contenitori o serbatoi di capacità inferiore a 300 litri.
- C Relativamente ai danni materiali di fenomeno elettrico direttamente causati al *macchinario ed apparecchiature elettroniche* da correnti, scariche o altre cause di origine elettrica, la Compagnia non indennizza i danni:
1. causati in occasione di: collaudi, prove, esperimenti nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 2. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei *beni assicurati*; sono inoltre esclusi tutti i danni e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
 3. da carenza di manutenzione programmata, ove prevista, dei *beni assicurati*;
 4. alle *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione, commercializzazione;
- D Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali pioggia, vento e cose da esso trasportate, grandine, neve, bufere, uragani e tempeste, la Compagnia non indennizza i danni subiti da:
1. *beni assicurati* posti all'interno di fabbricati, salvo che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi di cui sopra;
 2. *beni assicurati* posti all'esterno di fabbricati o posti sottotetto a fabbricati aperti da uno o più lati, salvo che si tratti di:
 - *macchinari* fissi posti all'aperto per loro destinazione e funzionalità;
 - *merci* contenute in silos e/o serbatoi.
 3. baracche e/o costruzioni in legno o materia plastica e quanto in esse contenuto;
 4. strutture pressostatiche e quanto in esse contenuto;
 5. *gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei*.
- E Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da sovraccarico neve, la Compagnia non indennizza i danni a:
1. fabbricati, strutture e serbatoi ove non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione e *beni assicurati* in essi contenuti;
 2. fabbricati in corso di ristrutturazione e *beni assicurati* in essi contenuti se tale ristrutturazione costituisce un aggravamento del rischio.
- F Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *allagamento*, la Compagnia non indennizza i danni:
1. causati da: *inondazione/alluvione*; rottura accidentale di impianti idrici, igienici, sanitari; afflusso di acqua attraverso rotture, brecce o lesioni del fabbricato provocati da eventi atmosferici quali grandine, vento e cose da esso trasportate o dall'infiltrazione di acqua piovana derivante dall'insufficiente smaltimento e/o dall'intasamento di gronde e pluviali;
 2. che si verificassero in seguito ad infiltrazioni di acqua provenienti dal terreno, a gelo ed ad accumulo di neve;
 3. causati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre o lucernari lasciati aperti;
 4. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali ad eccezione di quelle che per le loro natura e destinazione siano necessariamente appoggiate ad altezza inferiore od al suolo;
 5. ai *beni assicurati* posti:
 - all'aperto;
 - sottotetto a fabbricato aperto da uno o più lati;
 - all'interno di strutture pressostatiche.

- G Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito di occupazione non militare dell'*ubicazione*, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non indennizza le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo *incendio*, esplosione e *scoppio*) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- H Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, La Compagnia non indennizza i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
In relazione a quanto sopra, la Compagnia si riserva inoltre la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni di garanzia, escludendo dalla garanzia prestata i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio. In tal caso, la Compagnia sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio*. In tal caso il *contraente* potrà recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- I Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* a seguito o in occasione di *terrorismo*, la Compagnia si riserva la facoltà, esercitabile in qualunque momento nel corso della durata della *polizza*, di introdurre ulteriori delimitazioni che escludano dalla garanzia i danni sopraindicati. In tal caso, la Compagnia sarà tenuta a comunicarlo al *Contraente*, a mezzo di lettera raccomandata AR o PEC e con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto dell'inserimento dell'esclusione e a provvedere al rimborso della parte di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto relativa al periodo di rischio non corso (come individuato nel *modulo di polizza*), da conteggiarsi sulla base del 5% del *premio*. In tal caso il *Contraente* ha il diritto di recedere dalla *polizza* con effetto dalla data dell'inserimento dell'esclusione, con rimborso del rateo di *premio* pagato al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione del contratto e non goduto al netto delle imposte.
- L Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da gelo, purchè avvenuti in seguito ed entro 48 ore dalla sospensione della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica, la Compagnia indennizza i danni provocati da rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei *fabbricati* e/o *macchinari*.
La Compagnia non indennizza i danni subiti e/o causati da *beni assicurati* posti all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nella copertura o nei serramenti, tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche e loro contenuto.
- M Relativamente ai danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *movimentazione* all'interno dell'*ubicazione*, la Compagnia non indennizza:
a) i danni ai *veicoli* che sono oggetto specifico dell'attività svolta, nonché ai *mezzi di movimentazione*;
b) i danni di natura estetica quali rigature, sbrecciature, ammaccature che non compromettano la funzionalità dei *beni assicurati*.

4. GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le presenti garanzie complementari operano, se previsti, *franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e/o somme assicurate* esposti sul *modulo di polizza*.

4.1 RICORSO TERZI

- A La Compagnia tiene indenne il *Contraente e/o l'Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi derivanti da *danno liquidabile* a termini di *polizza*.
- La copertura assicurativa di cui alla *polizza* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, entro il massimale stabilito nel *modulo di polizza* e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.
- B La Compagnia non indennizza i danni:
1. a cose che il *Contraente e/o l'Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i *veicoli* dei dipendenti del *Contraente e/o dell'Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose dagli stessi trasportate;
 2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 3. di qualsiasi natura conseguenti a *furto, rapina, scippo ed estorsione*.
- C Non sono comunque considerati terzi:
1. il *Contraente*;
 2. il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* e dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 3. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non siano una persona fisica;
 4. le Società le quali rispetto al *Contraente* e all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
- D In caso di sinistro il *Contraente o l'Assicurato*, devono dare immediata comunicazione alla Compagnia delle procedure civili e penali promosse nei suoi confronti, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Compagnia avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa del *Contraente* o l'*Assicurato* se non coincide con il *Contraente*.
- E Il *Contraente o l'Assicurato* devono astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

4.2 TERREMOTO

A deroga del punto 3.1 A 4 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un *danno liquidabile*, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo *sinistro*", purché avvenuti nel periodo di efficacia della *polizza*.

4.3 INONDAZIONE/ALLUVIONE

A deroga del punto 3.1 A 5 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati ai *beni assicurati* da *inondazione/alluvione*.

La Compagnia non indennizza i danni causati:

1. ai beni mobili all'aperto;
2. alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali, ad eccezione di quelle che per loro natura e destinazione siano necessariamente poste ad altezza inferiore od al suolo
3. a strutture pressostatiche e relativo contenuto.

4.4 FURTO, RAPINA, SCIPPO ED ESTORSIONE

A *Furto* all'interno dei fabbricati

A parziale deroga del punto 3.1 B 1 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di *furto* a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei fabbricati posti nell'*ubicazione*:

1. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi; uso di grimaldelli o di arnesi simili purché oggettivamente rilevabili;
2. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti;

a condizione che i fabbricati contenenti i *beni assicurati* abbiano:

a. le seguenti caratteristiche costruttive:

- pareti perimetrali, solai o copertura in cemento armato, laterizio, conglomerati cementizi, vetrocemento, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, sistemi strutturali in vetro, pareti coibentate ed altre tipologie di materiali aventi analoghe caratteristiche di resistenza meccanica;
- il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o con lucernari protetti come indicato al punto successivo o in vetrocemento armato totalmente fisso qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale);

b. i seguenti mezzi di protezione e chiusura con le caratteristiche di seguito descritte:

- tutte le aperture verso l'esterno - situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (ovvero senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) devono essere difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, *vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferri ancorate nel muro. Nelle inferri e nei serramenti predetti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei locali senza effrazione.

Qualora il *furto* dei *beni assicurati* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati, contenenti i beni assicurati, aventi caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate, la *polizza* opera con l'applicazione dello *scoperto* indicato nel *modulo di polizza*.

B *Rapina, estorsione, scippo*

A parziale deroga del punto 3.1 B 1 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di *rapina, estorsione, scippo* dei *beni assicurati* anche se tali reati sono iniziati all'esterno dell'*ubicazione*, a condizione che la sottrazione e la consegna dei beni avvenga all'interno dell'*ubicazione*.

C Furto all'esterno di Fabbricati e/o in fabbricati aperti da uno o più lati e/o in tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche

A parziale deroga del punto 3.1 B 1 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di *furto* di *beni assicurati* all'esterno di fabbricati e/o in fabbricati aperti da uno o più lati e/o in tensostrutture, tendostrutture e strutture pressostatiche, con esclusione dei *valori*, a condizione che:

1. i *beni assicurati* siano posti nell'ambito dell'*ubicazione*, in area completamente protetta da almeno una recinzione metallica con accessi chiusi con idonei strumenti;
2. l'autore del *furto* si sia introdotto nell'area:
 - violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, purché oggettivamente rilevabili;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Qualora il *furto*, la *rapina* o l'*estorsione* di cui al punto 4.4 A., B., C. avvengano con l'impiego di *veicoli* che si trovano all'interno dell'*ubicazione*, la *polizza* opera con l'applicazione di *scoperti/franchigie* indicati nel *modulo di polizza*.

Per gli eventi di cui ai punti A, B, C sono esclusi i danni commessi o agevolati con dolo:

1. dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dai rappresentanti legali e/o dai soci a responsabilità illimitata;
2. da persone incaricate dal *Contraente* o dall'*Assicurato* della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che le contengono, nonché della custodia delle chiavi dei locali e/o di altri mezzi di difesa interni;
3. da persone legate a quelle indicate ai precedenti commi da vincoli di parentela, anche se non coabitanti.

D *Furto* di fissi e infissi

A parziale deroga del punto 3.1 B 1 "Esclusioni", la Compagnia indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali diretti di *furto* di *fissi e infissi*.

La presente garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

4.5 GUASTI MECCANICI AL MACCHINARIO

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 3.1 B 2 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni di guasto meccanico direttamente causati al *Macchinario*, collaudato e pronto per l'uso a cui è destinato.

La Compagnia non indennizza i danni:

1. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori;
2. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
3. determinati da funzionamento improprio del *macchinario* e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico od alterazione dei parametri funzionali; da condizionamento;
4. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
5. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
6. di natura estetica che non compromettano la funzionalità del *macchinario*;
7. verificatisi in occasione di impantanamento a qualsiasi causa dovuto, salvo che l'*Assicurato* provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tale evento;
8. a *veicoli e/o mezzi di movimentazione*;
9. ad arredamento industriale quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: scaffalature, scalere.

4.6 CROLLO E/O COLLASSO STRUTTURALE DEI FABBRICATI

A parziale deroga dei punti 3.1 C 1, C 9 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente subiti dai *beni assicurati* conseguenti a crollo e/o collasso strutturale dei *fabbricati*, esclusi i danni da sovraccarico neve, dovuti ad errori di progettazione, di calcolo, di costruzione, montaggio ed installazione.

4.7 FRANAMENTO CEDIMENTO E SMOTTAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3.1 A 6) "ESCLUSIONI", la Compagnia indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da franamento, cedimento e smottamento del terreno. In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 10.000 e con un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo di € 200.000,00

4.8 RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia, nei casi di responsabilità del *Contraente/Assicurato* a termine degli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile, risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da eventi non esclusi dalla presente *polizza* ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 10.6 "Assicurazione parziale e deroga alla *regola proporzionale*".

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono limitate a quelle richiamate nel *modulo di polizza*. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente e/o Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto all'*indennizzo* né riduzione dello stesso, sempreché tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo ed il *Contraente e/o l'Assicurato* abbia agito senza dolo.

Resta comunque fermo il diritto dell'Assicuratore a percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

La presente condizione particolare non opera per la garanzia complementare "*Furto, rapina, scippo ed estorsione*" se operante.

5.2 COMPENSAZIONE FRA PARTITE

Se la *somma assicurata* per *fabbricato, macchinario, apparecchiature elettroniche, beni assicurabili a condizioni speciali e merci* al momento del *sinistro* è maggiore del valore dei beni che costituiscono la partita stessa, la *somma assicurata* in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di *premio* uguale o inferiore per le quali secondo l'art. 1907 del Codice Civile vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di *assicurazione* colpite o no da *sinistro*;
- 2) non ha luogo la compensazione per tutte le partite assicurate a *primo rischio* o per le quali vi sia *assicurazione* in forma flottante.

5.3 GARANZIA FIDEJUSSORIA SULL'INDENNIZZO

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere il pagamento dell'*indennizzo* o di anticipi anche prima del rilascio del certificato di chiusura di istruttoria, a condizione che sia prestata fidejussione bancaria di gradimento della Compagnia, con la quale si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia maggiorato degli interessi legali qualora il sinistro non risulti indennizzabile.

SEZIONE II

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

OGGETTO

6.1 RISCHIO ASSICURATO

La Compagnia, indennizza la perdita di produzione derivante da interruzione totale o parziale causata all'attività dichiarata a seguito di un danno liquidabile sulla Sezione I Danni Diretti di riferimento.

La Compagnia rimborsa, in caso di *danno liquidabile* ai termini della presente sezione e fino alla concorrenza della *somma assicurata* indicata alla relativa partita (se prevista, in forma di primo *rischio assoluto*) e/o *limite di indennizzo* se previsto, le spese per gli onorari necessariamente sostenute di competenza del perito e/o consulente che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di *polizza*, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

OPERATIVITÀ

6.2 ESCLUSIONI

La Compagnia non indennizza le perdite o non rimborsa le spese:

- a) conseguenti ad un *sinistro*, ancorché liquidabile a termini della Sezione I di riferimento, di guasti meccanici al *macchinario*;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da o dovuti a:
 - 1) dolo:
 - quando persona fisica, dell'*Assicurato* e/o *Contraente* e dei famigliari conviventi;
 - quando l'*Assicurato* e/o *Contraente* sia una persona giuridica, del legale rappresentante, dei Soci a responsabilità illimitata e dei relativi famigliari conviventi;
 - 2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) atti di guerra dichiarata o non, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 4) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo dei *beni assicurati* distrutti o danneggiati, imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - 5) mancata disponibilità, da parte dell'*Assicurato*, delle risorse finanziarie sufficienti per la ripresa dell'*attività*;
 - 6) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo dei *macchinari* danneggiati o distrutti.
- c) dovute a:
 - difetto di rendimento del *macchinario* o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

6.3 DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata alla partita *Produzione annua* è concordemente stabilita sulla base della quantità di energia elettrica e/o termica prodotta nell'esercizio immediatamente antecedente la data di stipulazione del presente contratto moltiplicata per il prezzo unitario di cessione contrattualizzato con il Gestore della rete, addizionato dall'eventuale valore degli incentivi riconosciuti.

Relativamente alle centrali idroelettriche: la somma assicurata alla partita *Produzione annua* è concordemente stabilita sulla base della media aritmetica della quantità di energia prodotta negli ultimi tre esercizi finanziari desunta dalle dichiarazioni annuali di consumo all'UTIF di competenza sotto la voce ENERGIA CEDUTA IN ESENZIONE A TERZI CONSIDERATI FABBRICANTI KWH (Spett.le ENEL) moltiplicata per il prezzo unitario di cessione, riferito all'ultimo esercizio finanziario, addizionato dell'eventuale valore degli incentivi riconosciuti.

Relativamente agli impianti di nuova costruzione, si prende atto che fino alla risultanza del primo esercizio finanziario (variato nei primi tre esercizi finanziari per le centrali idroelettriche), la somma assicurata alla partita *Produzione annua* è pari all'ipotesi di budget alla data di effetto della presente polizza.

E' facoltà del Contraente di fornire alla fine di ogni anno assicurativo il valore dell'energia prodotta onde procedere all'aggiornamento della somma assicurata e non incorrere nell'Assicurazione parziale di cui al punto 10.4.

6.4 FRANCHIGIA SULLA SEZIONE I DANNI DIRETTI

La presente Sezione è operante anche per i casi in cui il danno indennizzabile relativo alla Sezione I risulti interamente assorbito dai relativi *scoperti e/o franchigia*.

6.5 CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatività della presente Sezione II cesserà al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione del proprietario dell'*Impianto Aziendale*, alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'*Impianto Aziendale*.

6.6 CESSIONE O ALIENAZIONE, FUSIONE O SCISSIONE

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'*azienda*, oppure di fusione o scissione di questa, è facoltà della Compagnia decidere entro il 30° giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Compagnia ne è venuta a conoscenza, se e a quali condizioni proseguire l'*assicurazione*. Se non vi è accordo tra le Parti entro il 30° giorno dalla notifica delle nuove condizioni, la presente Sezione II cessa automaticamente l'operatività e la Compagnia provvederà al rimborso della parte di *premio*, al netto delle imposte vigenti al momento del pagamento, relativa al periodo di rischio non corso.

7 GARANZIE COMPLEMENTARI

Per le presenti garanzie complementari operano, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti sul *modulo di polizza*.

7.1 GUASTI MECCANICI AL MACCHINARIO

A parziale deroga del punto 6.2 a) "Rischi esclusi", la Compagnia risponde delle perdite conseguenti ad un *sinistro* causato da guasti al *Macchinario*, limitatamente al caso in cui detto evento abbia dato origine ad un *sinistro* indennizzabile a termini della Sezione I di riferimento che abbia colpito i *beni assicurati* con la *polizza* stessa.

7.2 IMPOSIZIONI DI AUTORITA' (prolungamento del periodo di inattività)

A parziale deroga dei punti 6.2 b) 3) e 4) "Rischi esclusi", la Compagnia indennizza le perdite della *Produzione annua* conseguenti a sospensione dell'attività e/o prolungamento dell'inattività, causati esclusivamente da:

- a) provvedimenti imposti dalle Pubbliche Autorità, con una durata massima di 30 giorni consecutivi;
- b) difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo dei *beni assicurati* distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, eventi naturali per i quali sia stato richiesto agli organi competenti lo stato di calamità naturale, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali.

SEZIONI I DANNI DIRETTI

SEZIONI II DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

CONDIZIONI COMUNI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e della Compagnia. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

8.2 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle *Parti*,
- b) tra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei due (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne evidenzia, motivandole, le ragioni).
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà; eccetto quanto previsto al punto 2.1 B) 3) e 6.1

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

8.4 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'Impianto Aziendale, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'*attività* - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8.5 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che risulti dovuto in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che il *danno liquidabile* complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000. La determinazione dell'anticipo verrà effettuata in base al valore allo *stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere, al momento del *sinistro*, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dal punto 9.4 "*Indennizzo separato*".

8.6 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sui medesimi beni coesistono più assicurazioni a copertura degli stessi eventi, il *Contraente e/o Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di *sinistro* il *Contraente e/o Assicurato* deve darne avviso a tutti gli altri assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi* - escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia indennizza soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

8.7 RINUNCIA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE I Danni Diretti

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

9.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Compagnia entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto dalla Compagnia, precisando, in particolare il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni assicurati* esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi prestare piena collaborazione nell'accertamento dell'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro, al fine di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'art. 1910 del Codice civile. In caso di danno alla partita *merci* deve altresì mettere a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci* danneggiate, sia finite, sia in corso di lavorazione;
- f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

9.2 MANDATO DEI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- a) indagare sulle circostanze, di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di *sinistro*; svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati*, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui al punto 2.2 "Valore dei *beni assicurati*";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.2 b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti anzidetti d) ed e) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

9.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* – illesi, danneggiati o distrutti avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.2 “Valore dei *beni assicurati*”, la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni categoria, partita assicurata di beni secondo i seguenti criteri:

- 1) per il *fabbricato* e per i *fabbricati* oggetto della Garanzia Complementare “Rischio locativo”, se operante, in base al *valore a nuovo* delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate al netto del valore dei residui.

Si intendono compresi altresì gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28/01/1977 art. 6 e D.M. 19/5/1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

Nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, la Compagnia indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purchè non ne derivi aggravio per la Compagnia) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 2 anni dalla data di accettazione della liquidazione, salvo ritardi per cause di forza maggiore;

- 2) per:

- il *macchinario*;
- i *beni assicurabili a condizioni speciali* di cui alla lettera a) modelli, stampi, clichés, messe in carta, cartoni per telai, lastre e cilindri e simili e b) archivi, documenti, registri, disegni cartacei;

in base al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *sinistro* oppure, se inferiore, all'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*, al netto del valore dei residui.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) l'ammontare del danno avviene determinandone:

- il *valore allo stato d'uso* al netto del valore dei residui;
- il *valore a nuovo* al netto del valore dei residui;

la differenza tra i due valori sarà riconosciuta qualora il bene venga ricostruito, rimpiazzato o riparato entro 24 mesi, salvo forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia,.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato *allo stato d'uso*, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

In nessun caso la Compagnia, fermo quanto previsto dal *limite di indennizzo*, è tenuta ad indennizzare, relativamente al *Macchinario*, importo superiore al doppio del relativo *valore allo stato d'uso*.

- 3) per le *merci*, deducendo dal *valore commerciale* delle *merci* assicurate il valore di quelle rimaste illese, il valore residuo delle *merci* danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai danni di *furto*, *rapina*, *scippo ed estorsione* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *sinistro*.

Con riferimento alle *merci*, nelle lavorazioni industriali, siano esse finite o in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *sinistro*, esclusi gli oneri fiscali se detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;

- 4) per le *apparecchiature elettroniche*, premesso che un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al successivo punto a), eguagliano o superano il valore dell'apparecchio calcolato come al successivo punto b), si conviene che:

- a) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima il costo di riparazione necessario per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;

- b) in caso di bene non suscettibile di riparazione (compreso il caso di *furto*), si procede come segue:

- nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;

- nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 6 anni dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;

Quanto previsto ai precedenti punti a) e b) opera a condizione che il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari e siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato. Qualora non siano soddisfatte dette condizioni, si stima il *valore a nuovo* del bene assicurato con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*.

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

5) per i valori: in base al valore nominale;

6) per i *beni assicurabili a condizioni speciali lettera c)*: dati informatici e relativi supporti e lettera d) programmi in licenza d'uso la Compagnia indennizza:

- i costi necessari sostenuti per il riacquisto dei supporti nonché per la *ricostruzione dei dati*, conseguenti a *danno liquidabile a termini della presente polizza*;
- i costi necessari sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso colpiti da *sinistro* in caso di *danno liquidabile* ai supporti su cui gli stessi sono memorizzati.

Condizione essenziale della garanzia è che venga effettuato backup settimanale; pertanto l'*indennizzo* riconosciuto avrà come riferimento temporale un periodo non superiore a sette giorni antecedenti il *sinistro*.

L'ammontare dell'*indennizzo* è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal *sinistro*;

7) per i *beni inattivi*: in base al *valore commerciale*.

Relativamente alla Garanzia Complementare Guasti meccanici al *macchinario* - se operante - la determinazione del danno verrà eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato secondo le seguenti disposizioni:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del *sinistro*;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro* dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) decurtato dell'importo di cui al punto 2);

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il valore del *bene assicurato* al momento del *sinistro*, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o per altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 1) decurtato dell'importo di cui al punto 2).

Un bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come al punto a) 1) meno a) 2) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del *sinistro* stimato come al punto b) 1).

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Compagnia ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del *macchinario* od al suo rimpiazzo con altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

In caso di danno a trasformatori ed alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'*indennizzo* relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, con massimo del 50%.

9.4 INDENNIZZO SEPARATO

Su richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dal punto 9.5 "Pagamento dell'*indennizzo*" a ciascuna partita assicurata singolarmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 9.5 "Pagamento dell'*indennizzo*", per ognuna delle partite assicurate fosse stata stipulata una singola *polizza*.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita assicurata un atto di liquidazione amichevole.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Compagnia a titolo di *indennizzo* per il *sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito al punto 8.1 "Titolarità dei diritti nascenti dalla *polizza*". È data facoltà all'*Assicurato* di scegliere in fase di perizia, se avvalersi della procedura prevista dal presente articolo o in alternativa di quella prevista dal punto 8.5 "Anticipo sugli indennizzi".

9.5 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Compagnia provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto conclusivo di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono alcuno dei casi previsti al punto 3.1 A "Esclusioni".

9.6 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite assicurate, prese ciascuna separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna partita assicurata, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 20%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

Tale disposizione non si applica per quei *beni assicurati* o partite per le quali sia indicata la forma di garanzia *primo rischio assoluto* e per i danni a *Macchinario* ed *Apparecchiature Elettroniche* da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

Il presente disposto non si applicherà qualora l'ammontare del danno accertato al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a € 25.000.

9.7 COESISTENZA DI PIU'SCOPERTI

Relativamente alla Garanzia Complementare "Furto, rapina, scippo ed estorsione" qualora per uno stesso *sinistro*, coesistano piu' *scoperti* verrà applicato uno *scoperto* solo nella misura della percentuale più elevata.

9.8 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni assicurati* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il *Contraente* e/o *Assicurato* deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.

I *beni assicurati* recuperati divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla Compagnia per gli stessi, o di venderli.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* quantificato a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del *sinistro*.

9.9 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Relativamente ai danni di *furto*, *rapina*, *scippo* ed *estorsione* in caso di *sinistro* le relative *somme assicurate* ed i relativi *limiti di indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo assicurativo* in corso, di un importo uguale a quello dell'*indennizzo* - senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la Compagnia decidesse di recedere dalla *polizza*, si farà luogo al rimborso del *premio*, al netto dell'imposta vigente al momento del pagamento, sulle *somme assicurate* rimaste in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della Compagnia dette *somme assicurate* e *limiti di indennizzo* potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo assicurativo in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dalla *polizza* ai sensi del punto 1.5 "Recesso in caso di *sinistro*".

SEZIONE II

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

10.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile subita per l'interruzione o la riduzione dell'attività conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Compagnia entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* o alla Compagnia o, entro 30 giorni dalla fine del *periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) nel caso in cui il gestore dell'Impianto Aziendale sia tenuto alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell'inventario, lo stesso dovrà altresì mettere a disposizione di la Compagnia tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci* sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

10.2 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di determinazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero modificato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 9.1 "Obblighi in caso di *sinistro*";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui al punto 10.4 "Assicurazione Parziale";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

Nel caso di determinazione del danno effettuata ai sensi del punto 8.2 lettera b) "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

10.3 DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina calcolando:

- a) l'energia prodotta in kWh nei 12 mesi antecedenti il sinistro;
- b) l'importo medio giornaliero che si ottiene dividendo l'importo in kWh relativo all'energia prodotta di cui al precedente punto a) per 365;
- c) il periodo di interruzione o riduzione della capacità produttiva a seguito del sinistro (giorni effettivi o equivalenti di interruzione totale dell'attività);
- d) eventuali recuperi di produzione utilizzando altre macchine o impianti presenti nell'insediamento;
- e) il prezzo unitario di cessione al kWh contrattualizzato con il Gestore della rete, addizionato dall'eventuale valore dell'incentivo statale riconosciuto, in vigore al momento del sinistro.

Relativamente alle centrali idroelettriche i punti a) e b) sono così modificati:

- a) l'energia ceduta in kWh nei 36 mesi antecedenti il sinistro rilevabile dalla documentazione prevista al punto 6.3 (Determinazione della somma assicurata);
- b) l'importo medio giornaliero che si ottiene dividendo l'importo in kWh relativo all'energia prodotta di cui al precedente punto per 1095 (365gg x 3 anni);

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo di cui al punto e) l'importo medio giornaliero (punto b)) per i giorni di interruzione o inattività (punto c)) al netto degli eventuali recuperi di cui al punto d).

All'importo così ottenuto si applicherà la franchigia indicata sul modulo di polizza calcolata sulla base dell'importo medio di cessione in kWh (punto b)).

Il periodo di interruzione o riduzione (punto c)) non potrà peraltro superare i giorni indicati sul modulo di polizza alla voce Massimo periodo di indennizzo.

Relativamente agli impianti di nuova costruzione, si prende atto che fino alla scadenza dei 12 mesi (aumentato a 36 mesi per le centrali idroelettriche) dall'inizio dell'esercizio, i dati di energia prodotta ed importo medio giornaliero vengono determinati tenendo conto del periodo intercorso dall'inizio dell'esercizio alla data del sinistro.

10.4 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* risulta inferiore alla *produzione annua* relativa all'attività realizzata nell'esercizio (variato nei tre esercizi per le centrali idroelettriche) immediatamente antecedente la data del sinistro, l'*indennizzo*, dovuto ai sensi del punto 10.3 "Determinazione del danno", sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

10.5 FRANCHIGIA

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *sinistro* di un importo, indicato nel modulo di *polizza*, pari alla *somma assicurata* divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicata per il numero di giorni di *franchigia*.

10.6 LIMITE D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 Cod. Civ., a nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare, per uno o più *sinistri* che avvengano nel periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

10.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto conclusivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato a condizione che dal procedimento stesso risulti che il *sinistro* non sia stato causato con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.